

Mutuo fondiario con costituzione di ipoteca – Cass. n. 5034/2022

Fallimento ed altre procedure concorsuali - fallimento - effetti - sugli atti pregiudizievoli ai creditori (rapporti con l'azione revocatoria ordinaria) - azione revocatoria fallimentare - atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie - Mutuo fondiario con costituzione di ipoteca - Procedimento indiretto solutorio - Revocabilità - Esclusione del beneficio del consolidamento dell'ipoteca fondiaria - Sussistenza.

L'inopponibilità al fallimento del mutuo fondiario per nullità, simulazione ovvero revoca esclude il cosiddetto beneficio del consolidamento, previsto dall'art.39 comma 4, d.lgs. n.385 del 1993; ne consegue che, laddove la fattispecie sia ricostruita come procedimento indiretto anormalmente solutorio (costituito dal mutuo e dall'utilizzazione della somma accreditata a quel titolo ad estinzione di preesistente credito del mutuante verso il mutuatario) e, quindi, il contratto di mutuo venga revocato, anche l'ipoteca perde la qualificazione, che deriva dal contratto, di ipoteca iscritta a garanzia del mutuo fondiario

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 5034 del 16/02/2022 (Rv. 664022 - 01)

Corte

Cassazione

5034

2022